(N. 174)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore **BUGLIONE**

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 10 NOVEMBRE 1953

Provvedimenti a favore del personale dell'Istituto Centrale di Statistica.

ONOREVOLI SENATORI. — La proposta di legge che sottoponiamo alla vostra attenzione e per la quale chiediamo la vostra approvazione tende a risolvere compiutamente i problemi, che si trascinano da decenni, inerenti al giusto ed ordinato inquadramento organico del personale dell'Istituto centrale di statistica.

Essa si compone di quattro provvedimenti, ordinati in altrettanti articoli, dei quali diamo una breve illustrazione per chiarire quanto essi siano necessari, giusti, possibili.

Si chiede anzitutto che venga istituita la categoria del personale di revisione con sviluppo di carriera fino al grado VI, da inserirsi tra le categorie di concetto e di ordine, come da tabella annessa.

Tale provvedimento è motivato e giustificato da una indilazionabile esigenza di servizio dell'Istituto centrale di statistica. Questo, infatti, ha così largamente esteso e moltiplicato il suo lavoro in ogni ramo della vita nazionale ed internazionale, ha così eminentemente accentuato le sue caratteristiche e funzioni tecniche, ha assunto responsabilità sociali così gravi ed impegnative che ha assoluta necessità di essere integrato urgentemente nei suoi ruoli organici da personale con compiti ispettivi nei vari uffici della sua organizzazione specializzata. Perciò, la istituzione della categoria di revisione — che corrisponde al gruppo *B* delle Amministrazioni statali — integrerà e perfezionerà la struttura del quadro organico dei ruoli a contratto dell'Istituto, attuerà una distribuzione adeguata del personale e consentirà senza dubbio una maggiore efficienza dei servizi.

Quanto al proposto riordinamento della categoria di ordine, si precisa anzitutto che la unificazione degli attuali ruoli degli ufficiali di statistica e delle ausiliarie è chiesta per evitare una palese ingiustizia a danno delle ausiliarie, le quali, secondo l'attuale quadro organico dei ruoli a contratto, pur espletando i medesimi lavori degli ufficiali di statistica, a differenza di questi che possono raggiungere il grado X, hanno limitata la loro carriera al solo grado XI, anche se munite del titolo di studio richiesto per essere immesse nella categoria di revisione. D'altra parte, lo sviluppo di carriera fino al grado VIII anzichè al grado X è necessario per sbloccare una grave situazione, la quale mette gli impiegati di questa categoria — al contrario dei loro colleghi di ugual grado (gruppo *C*) delle Amministra-

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1200)

zioni dello Stato — nella impossibilità, per la saturazione dei posti, di fare una conveniente carriera, anzi li costringe ad attendere talvolta oltre una decina di anni nei gradi inferiori prima che siano promossi, come loro diritto acquisito, ai gradi superiori, bloccando poi lo sviluppo della loro carriera al grado X; crea fra essi disagi e solleva malumori tali che l'efficienza dei Servizi viene gravemente pregiudicata.

La istituzione della categoria degli operai specializzati, oltre ad assecondare la giusta aspirazione, vivamente coltivata da anni dagli operai dell'Istituto, di ottenere la qualifica del lavoro loro affidato, corrisponde ad un'effettiva esigenza tecnica dell'organizzazione dell'Istituto che dispone di un enorme complesso meccanografico moderno che richiede l'assistenza tecnica di personale specializzato. D'altra parte, l'Amministrazione ha già sostanzialmente e praticamente riconosciuto le qualifiche, poichè corrisponde agli operai un'indennità mensile di specializzazione. Perciò, l'istituzione della nuova categoria altro non sarebbe che il riconoscimento giuridico di una situazione di fatto determinata da un'effettiva esigenza dei Servizi dell'Istituto.

E, in ultimo, la piccola modifica proposta per l'ordinamento della categoria del personale subalterno, dando ai Servizi uno snellimento ed un rendimento più organici, completerà i provvedimenti a favore del personale e della costituzione dei quadri dell'Istituto centrale di statistica.

I provvedimenti illustrati, oltre che necessari e giusti, come si è detto, sono senz'altro possibili da attuare, poichè non comportano un onere finanziario tale che debba essere richiamato nel bilancio dello stato di previsione della spesa dell'Istituto centrale di statistica ma piuttosto possa essere sopportato dall'Amministrazione con lo stanziamento ordinario.

Per tali considerazioni, nutriamo fiducia che anche voi vi convincerete che i provvedimenti invocati sono necessari, giusti e possibili e vi compiacerete approvarli nel testo proposto.

PROPOSTA DI LEGGE

—

Art. 1.

Per il personale a contratto dell'Istituto centrale di statistica è istituita la categoria di revisione.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale della categoria d'ordine dei gradi X e XI, se forniti del titolo di studio richiesto, viene inquadrato nel ruolo della categoria di revisione, con lo stesso grado cui appartiene.

Art. 2.

I ruoli degli ufficiali di statistica e delle ausiliarie della categoria d'ordine dell'Istituto centrale di statistica sono unificati.

Il collocamento nel ruolo unico è effettuato secondo l'anzianità di grado di ciascun impiegato. A parità di anzianità di grado, la precedenza spetta agli « ufficiali di statistica ».

Nel ruolo unico della categoria d'ordine sono aggiunti i gradi IX e VIII, rispettivamente di ufficiale principale e ufficiale capo.

Art. 3.

Nella categoria del personale subalterno sono aggiunti i gradi di I commesso e commesso capo.

Art. 4.

Alla data di entrata in vigore della presente legge, il personale operaio a contratto, in servizio all'Istituto centrale di statistica, è inquadrato nella categoria degli « operai specializzati ».

Art. 5.

La tabella, di cui al regio decreto 23 novembre 1942, n. 1501, è sostituita dalla seguente:

GRADO	QUALIFICA
	Categoria di concetto.
IV	Direttore generale
V	Direttore capo servizio
VI	Capo reparto
VII	Capo sezione
VIII	Capo ufficio
IX	1° Segretario
X	Segretario
XI	Vice segretario
	Categoria di revisione.
VI	Revisore capo
VII	Revisore principale di 1ª classe
VIII	Revisore principale di 2ª classe
IX	1° Revisore
X	Revisore
XI	Vice revisore
	Categoria d'ordine.
VIII	Ufficiale capo
IX	Ufficiale principale
X	Ufficiale di statistica di 1ª classe
XI	Ufficiale di statistica di 2ª classe
XII	Ufficiale di statistica di 3ª classe
XIII	Ufficiale di statistica di 4ª classe
	Personale subalterno.
—	Commesso capo
—	Commesso
—	Usciere capo
—	Usciere
—	Inserviente
	Categoria degli operai specializzati.
—	Operaio capo
—	Operaio principale
—	Operaio specializzato di 1ª classe
—	Operaio specializzato di 2ª classe
—	Operaio specializzato di 3ª classe
—	Operaio specializzato di 4ª classe